



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO CONNESSO ALLE FUNZIONI DELL'AREUS NEL PERIODO 2026-2034.

II EDIZIONE

ID APPALTO ANAC: d055a76c-b47b-4d89-b12f-4c0514b1bd4a

CIG: B9C89BE796

CHIARIMENTI

CHIARIMENTO N. 1

Domanda:

In riferimento all'art 10 EQUIPAGGIAMENTI a pagina 31 del capitolato speciale, al punto A) 16) vengono richiesti i finestrini scorrevoli. Si chiede di confermare che la richiesta si riferisce alle porte scorrevoli della cabina sanitaria.

Risposta:

La richiesta si riferisce ai finestrini scorrevoli da installare nelle porte scorrevoli della cabina sanitaria.

CHIARIMENTO N. 2

Domanda:

In riferimento all'articolo 9.2. Caratteristiche generali degli elicotteri a pag. 27 del capitolato speciale, al sesto punto viene richiesto: "dimensioni del comparto sanitario tali da poter imbarcare, oltre che il personale di condotta aeronautico":

- Per le basi H24:
 - 1 barellato oltre 1 medico, 1 infermiere, 1 tecnico di elisoccorso del CNSAS, 1 membro HEMS, ed 1 passeggero;

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

- 2 barellati oltre 1 medico, 1 infermiere, 1 tecnico di elisoccorso del CNSAS ed 1 membro HEMS
- per il trasporto della termoculla: il personale sanitario (un medico e infermiere), la termoculla e un passeggero (genitore accompagnatore);"

Si vuole portare alla vostra attenzione il fatto che la richiesta di 4 persone in cabina oltre a due barellati esclude, di fatto, alcuni modelli di elicotteri attualmente in servizio presso la regione Sardegna. Si chiede pertanto di voler gentilmente cambiare il requisito indicando un numero massimo di 3 persone a bordo con 2 barellati. Questo al fine di una massima partecipazione.

Risposta:

Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara.

CHIARIMENTO N. 3

Domanda:

In riferimento all'articolo 9.3. Prestazioni minime a pagina 27 e successive del capitolato speciale, nella definizione dei profili di missione non viene indicato il numero di persone da considerare presenti in cabina sanitaria per la verifica dei requisiti prestazionali. Infatti, al punto a) di ogni profilo si definisce il personale di condotta, mentre al punto b) si indicano i pesi da utilizzare ma non il numero di persone.

1. Non è chiaro se i passeggeri in cabina siano da considerare uomini, donne o una media dei due pesi.

Si chiede, pertanto, di confermare:

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

2. che i calcoli prestazionali dovranno essere effettuati considerando, oltre al personale di condotta, n. 1 medico, n. 1 infermiere, n. 1 CNSAS, con pesi medi rispetto a quanto indicato dalla AMC1.CAT.POL.MAB.100(e).
3. si chiede di confermare che il paziente deve essere considerato a bordo per i profili b) e c) di cui al punto 3, nonché per la prestazione di volo stazionario fuori effetto suolo (HOGE), sempre utilizzando un peso medio rispetto a quanto indicato dalla AMC1.CAT.POL.MAB.100(e).

Risposta:

1. Poiché non è possibile conoscere a priori se l'equipaggio sanitario sarà composto da soli uomini, sole donne o misto, per verificare le prestazioni richieste dovrà essere valutata la condizione più gravosa (soli uomini - massimo del peso).
2. Si conferma la composizione del personale sanitario e tecnico di soccorso (n. 1 medico, n. 1 infermiere, n. 1 CNSAS). Si precisa che il peso di tale personale dovrà essere calcolato valutando la condizione più gravosa (massimo del peso - soli uomini) prevista dalla tabella AMC1.CAT.POL.MAB.100(e).
3. Si conferma che il paziente deve essere considerato a bordo. Si precisa che il peso del personale e del paziente imbarcato dovrà essere calcolato valutando la condizione più gravosa (massimo del peso – soli uomini) prevista dalla tabella AMC1.CAT.POL.MAB.100(e).

Si precisa che in tutti i profili di missione richiamati nel capitolato speciale, è sempre prevista la presenza del membro HEMS.

CHIARIMENTO N. 4

Domanda:

CAPITOLATO SPECIALE, 11.7 Mantenimento delle capacità del personale di condotta

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

Il Capitolato prevede quanto segue:

“Ogni Pilota, Copilota e Tecnico previsto in turnazione presso la Base di Olbia e di Cagliari, dovrà effettuare almeno un’attività addestrativa di volo notturno, che includa l’atterraggio in area idonea, ogni 90 giorni. Superato tale limite, dovrà effettuare una missione di addestramento di volo notturno con personale qualificato.”

Considerato che il requisito del Regolamento EU 965/2012 SPA.NVIS.130 prevede:

d) Attività recente. Tutti i piloti e membri d’equipaggio tecnico NVIS che conducono operazioni NVIS devono aver completato tre voli NVIS negli ultimi 90 giorni. Il requisito di attività di volo recente può essere soddisfatto in un volo d’addestramento nell’elicottero o con un simulatore integrale di volo (FFS) approvato, che deve includere gli elementi della lettera f), punto 1.

Inoltre, il requisito FCL.060 del Regolamento (EU) 1178/2011 prevede che, per operare di notte, ogni PIC:

- (i) abbia svolto, nei precedenti 90 giorni, almeno 1 decollo, approccio e atterraggio come Pilot Flying su un aeromobile dello stesso tipo e classe o un FFS rappresentante quel tipo o classe; oppure
- (ii) possieda un IR.

Si chiede di confermare:

1. se, rispettando quanto previsto dalla SPA.NVIS.130 e dalla FCL.060, il requisito previsto dal punto 11.7 del Capitolato possa ritenersi soddisfatto.
2. se è corretto interpretare che la missione di volo debba essere effettuata esclusivamente nel caso di superamento del limite dei 90 giorni senza avere effettuato atterraggi notturni, indipendentemente dalla tipologia di operazione, e che detta attività può essere effettuata anche su FFS.

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

Risposta:

1. Non è soddisfatto. Il Regolamento 965/2012 prevede espressamente l'addestramento riportato nel quesito per attività NVIS mentre il Regolamento 1178/2011 riporta addestramento notturno in generale e non espressamente con NVIS;
2. è corretto purché l'attività recente, come riportato dal Regolamento 965/2012 NVIS.130 sia stata svolta con simulatore integrale di volo (FFS) approvato.

CHIARIMENTO N. 5

Domanda:

CAPITOLATO SPECIALE, 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Con riferimento ai requisiti relativi alla presentazione del personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto, si chiede un chiarimento in merito al personale richiesto per la base di Sorgono.

Considerato che, come indicato negli atti di gara, la suddetta base diventerà operativa solo a decorrere dal trentesimo (30°) mese successivo all'avvio dell'appalto, si chiede di confermare se, in sede di presentazione dell'offerta, sia possibile non includere il personale previsto per tale base, rinviando la relativa individuazione e presentazione a un momento antecedente alla sua effettiva attivazione.

Risposta:

Non si conferma.

Come definito nel paragrafo 11.2, si precisa che:

“La ditta, in sede di offerta, dovrà proporre le figure professionali sopraindicate in numero adeguato e coerente alla turnazione prevista dallo Schema di Impiego presentato in gara e comunque non inferiore al numero minimo, per ciascuna Base, precedentemente indicato”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

CHIARIMENTO N. 6

Domanda:

CAPITOLATO SPECIALE, 2. OGGETTO DELL'APPALTO

In riferimento al servizio antincendio per l'elibase di Sorgono, che non usufruisce di "servizi centralizzati aeroportuali", si chiede di confermare che lo stesso sarà svolto a carico di AREUS.

Risposta:

Si conferma.

CHIARIMENTO N. 7

Domanda:

CAPITOLATO SPECIALE, 9.3 Prestazioni minime

Per i profili di missione richiesti, si chiede di confermare che, nel determinare i pesi del personale sanitario, tecnico di soccorso e dei passeggeri trasportati, la scelta del genere delle persone a bordo (uomini o donne) possa essere effettuata liberamente.

Risposta:

Non si conferma. Si precisa che il peso del personale e dei passeggeri trasportati dovrà essere calcolato valutando la condizione più gravosa (massimo del peso – soli uomini) prevista dalla tabella AMC1.CAT.POL.MAB.100(e).

CHIARIMENTO N. 8

Domanda:

CAPITOLATO SPECIALE, 9.3 Prestazioni minime

Al punto 3) sono descritti i profili di missione che devono essere rispettati dagli elicotteri offerti per il servizio. Si chiede di confermare che oltre all'equipaggio di volo riportato al



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

punto 1) a) e al punto 2) a) devono essere considerati a bordo anche il medico, l'infermiere, il tecnico di soccorso e il paziente (quando richiesto).

Risposta:

Si conferma. Oltre all'equipaggio di volo, devono essere considerati a bordo anche il medico, l'infermiere, il tecnico di soccorso e il paziente. Si precisa che il peso del personale e dei passeggeri trasportati dovrà essere calcolato valutando la condizione più gravosa (massimo del peso – soli uomini) prevista dalla tabella AMC1.CAT.POL.MAB.100(e).

CHIARIMENTO N. 9

Domanda:

CAPITOLATO SPECIALE, 9.3 Prestazioni minime.

Si osserva che, sia al punto 3) a) che al punto 3) b), è richiesto, in accordo alla normativa applicabile, di rispettare le Prestazioni Classe 1 – Categoria A.

Si chiede di confermare che quanto riportato tra parentesi "(VTOL)" abbia titolo di esempio e che, compatibilmente con le caratteristiche dei siti da cui è richiesto il decollo, possano essere adottate anche procedure diverse da quelle denominate esplicitamente "Vertical Take-off and Landing" nel Rotor Flight Manual, fermo restando il rispetto delle Prestazioni Classe 1 – Categoria A e della normativa applicabile.

Risposta:

Si conferma che quanto riportato tra parentesi "(VTOL)" è stato indicato a titolo esemplificativo.

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

CHIARIMENTO N. 10

Domanda:

CAPITOLATO SPECIALE, 9.3 Prestazioni minime

Si chiede di confermare se è corretto interpretare che quanto definito al punto 3) b) deve essere garantito esclusivamente con un'autonomia di 200 NM alla velocità di crociera (missioni primarie e secondarie intraregionali).

Risposta:

Si precisa che così come previsto dal capitolato speciale al punto 9.3 – 3) Profilo di missione di soccorso:

“...Gli elicotteri, nella configurazione di offerta sia per missioni diurne che notturne, devono essere in grado di: ...

b) decollare nelle condizioni generali di missione sopra descritte in Prestazioni di Classe 1 - Procedura Categoria A (VTOL) dalle destinazioni sanitarie ed elisuperfici indicate nel presente Capitolato, sottraendo un quantitativo di combustibile medio di 15 minuti di volo calcolato alla velocità di miglior autonomia chilometrica in ISA+20°C a 1500 ft (457 m). ...”

Si precisa altresì che per le missioni primarie e secondarie intraregionali deve essere garantita un'autonomia di 200 NM.

CHIARIMENTO N. 11

Domanda:

DISCIPLINARE DI GARA, 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Si osserva che le formule matematiche definite per attribuire i punteggi portano a risultati compresi tra 0 e 1, anche per i criteri di valutazione in cui il punteggio massimo assegnabile è maggiore di 1 (es. ID17).

Si chiede di confermare che i risultati ottenuti dalle formule descritte deve essere moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

Risposta:

Il valore ottenuto dalle formule previste nel disciplinare deve essere moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile.

Nel caso dell'ID 17 il valore risultante dall'applicazione della formula $Pa = [(Ha/Hmax)/FI]$ va moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile pari a 4.

CHIARIMENTO N. 12

Domanda:

DISCIPLINARE DI GARA, 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, ID 26 E ID 35.

Nei Sub Criteri relativi al “numero di operazioni medie di verricello effettuate negli ultimi 4 anni dai membri di equipaggio HEMS offerti” per le basi H12 e H24, viene definito che il valore è dato “dal numero di operazioni medie di verricello effettuate negli ultimi 4 anni dai membri di equipaggio HEMS offerti”.

Nella formula successiva, il valore “Ra” viene definito come il “numero di operazioni medie effettuate dai membri di equipaggio HEMS”.

Al fine di chiarire la modalità di calcolo, si chiede di confermare che il valore Ra debba essere determinato come segue:

1. sommando le operazioni di verricello effettuate negli ultimi 4 anni da ciascun membro di equipaggio HEMS offerto; e successivamente
2. calcolando la media dei valori così ottenuti tra tutti i membri di equipaggio HEMS offerti.

Risposta:

Si confermano le modalità di calcolo sopra indicate.

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

CHIARIMENTO N. 13

Domanda:

DISCIPLINARE DI GARA, 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, ID 8

Nel sub criterio viene definito che “Sarà premiato l'aeromobile con il minor peso al decollo” per le basi H12.

Si chiede di confermare che sarà premiato l'elicottero con il minor peso massimo al decollo MTOW.

Risposta:

Si conferma che saranno premiati gli elicotteri con il minor peso massimo al decollo (MTOW).

CHIARIMENTO N. 14

Domanda:

CAPITOLATO SPECIALE, 10.6 Manutenzione Elicotteri

Con riferimento a quanto previsto dall'oggetto si chiede conferma che nel caso di interventi di manutenzione programmata sugli elicotteri delle basi H24, regolarmente comunicati per iscritto almeno 48 (quarantotto) ore prima alla AREUS e alle Centrali Operative 118

a) non trovi applicazione alcuna penale per le prime 6 (sei) ore di fermo tecnico;

b) non sia richiesto il dislocamento della macchina sostitutiva entro questi tempi.

Tale interpretazione trova riscontro anche nel Capitolato Speciale paragrafo 16 “Penali”, nel quale è indicato che “in caso di mancata disponibilità dell'aeromobile sostitutivo entro le 6 h è prevista una penalità pari allo 0,5 ‰ del valore del canone fisso annuo della base a cui si riferisce l'assenza, per ogni evento”.

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

Risposta:

- a) Si conferma che in caso di mancata disponibilità dell'aeromobile sostitutivo entro le 6 ore non è prevista una penalità, che verrà applicata nel caso di superamento delle 6 ore.

Si rammenta tuttavia che:

- *“I periodi di mancato servizio non danno, in ogni caso, diritto al pagamento della quota dei costi fissi”.*
- *“Rimane a carico dell'impresa aggiudicataria ogni responsabilità civile e penale derivante dalla sospensione ingiustificata del servizio.”*

- b) non si conferma. Come indicato al paragrafo 10.6 del capitolato speciale, in caso di fermo tecnico programmato “...dovranno essere indicate le marche di immatricolazione dell'elicottero/degli elicotteri **che effettueranno il servizio in sostituzione**” e pertanto è richiesto il dislocamento dell'aeromobile sostitutivo anche per fermi tecnici inferiori alle 6 ore.

CHIARIMENTO N. 15

Domanda:

Errata corrige dei rinvii interrotti e 'paragrafo 0'.

Nel Disciplinare sono presenti rinvii interrotti ('Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.') ai §§ 6.4, 6.5 e 22 e un rinvio al 'paragrafo 0' al § 13; tali errori compromettono la leggibilità della lex specialis e la corretta preparazione dell'offerta.

Si chiede l'errata corrige con l'indicazione dei riferimenti corretti e la rettifica del rinvio al 'paragrafo 0'.

Risposta:

Si riporta il testo integrale dei paragrafi sopra citati.

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

Paragrafo 6.4: “INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- *Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, lett. a) deve essere posseduto:*
 - *da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;*
 - *da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.*
- *Il requisito di cui al punto 6.1 lett. b) c) d) deve essere posseduto dall'esecutore.*

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3 lett. a) richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento”.

Paragrafo 6.5: “INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

- *Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;*
- *Il requisito relativo al punto 6.1 lett. b), c) e d) deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice.*

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione”.

Paragrafo 22: “VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate e all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) *i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;*
- b) *le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;*

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

*Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste **al punto 2.3.***

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- *mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;*

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

- *presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;*
- *presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l' informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.*
- *mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.*

Paragrafo 13: “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della Piattaforma SardegnaCAT disponibili e scaricabili nella pagina “Manuali Operatori Economici” (<https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>) raggiungibile dal sito tematico CRC (<https://crc.regione.sardegna.it/home>) dalla sezione “Supporto”.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

*Ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l’identità del sottoscrittore. Si chiede, pertanto, anche in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all’ostensione della documentazione ai sensi dell’art. 36 del Codice, **DI NON ALLEGARE DOCUMENTI DI IDENTITÀ**. In caso di allegazione la Stazione Appaltante **procederà al trattamento dei dati sulla base del consenso reso** con la dichiarazione di cui all’Allegato 1 - Domanda di partecipazione.*

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

*L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 16:00 del giorno 25.02.2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.*

Per l'individuazione di data e ora di presentazione dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

*Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto **previsto al paragrafo 1.1.***

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La PAD accetta preferibilmente file con i seguenti formati: pdf, doc, xls, rtf.

Tutti i documenti e i file trasmessi dagli operatori economici devono essere liberamente accessibili e non protetti da password o altre restrizioni che ne impediscano la visualizzazione, la verifica o la valutazione da parte della stazione appaltante, anche in merito alle parti giudicate eventualmente non ostensibili e da oscurare.

Al fine di agevolare la verifica della documentazione da parte della stazione appaltante, si richiede che le cartelle zippate contenenti file firmati digitalmente non vengano a loro volta firmate digitalmente. È consentito inserire file firmati all'interno di cartelle zippate, ma la cartella stessa non deve essere firmata. Ogni file deve essere firmato digitalmente in modo separato e individuale”.

CHIARIMENTO N. 16

Domanda:

Paragrafo 6.3. “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” del Disciplinare di gara secondo cui si richiede: “a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara di due o più contratti analoghi a quello in affidamento a favore di soggetti pubblici e/o privati di cui almeno un contratto che abbia comportato la gestione di almeno 2 elibasi contemporaneamente. La comprova del

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.”.

Si chiede di sapere, con riferimento al termine “Esecuzione”, se intendete riferirvi a contratti eseguiti e terminati, ovvero se intendete riferirvi a contratti di cui almeno uno sia ancora in corso di esecuzione alla data di presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara da voi indetta e quindi se intendete che il “periodo di esecuzione” possa riguardare, in questo caso, un contratto ancora attivo e non terminato.

Risposta:

Il requisito richiesto può essere soddisfatto sia con contratti eseguiti e terminati sia con contratti ancora attivi e non terminati, purché effettuati nell'arco temporale indicato nel paragrafo 6.3.

CHIARIMENTO N. 17

Domanda:

Paragrafo 18.1 - Valutazione dell'offerta tecnica - Valutazione del 4° elicottero nei punteggi tecnici

Il Capitolato impone la disponibilità di 4 elicotteri fin dall'avvio, con attivazione della base di Sorgono entro 30 mesi; alcune formule/criteri del Disciplinare sembrano riferite a soli 3 aeromobili, rischiando di lasciare indeterminata la valutazione del 4° mezzo:

- ID 4 – Anzianità degli aeromobili offerti - La formula valuta l'“anzianità media dei tre aeromobili offerti per le basi di AHO”, escludendo di fatto l'aeromobile dedicato alla quarta base.

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

- ID 37 – Phase elicotteri proposti -Anche qui il testo premia la phase “degli elicotteri offerti per le basi di AHO”, senza contemplare il mezzo previsto per Sorgono.

La formulazione dei criteri non specifica come debba essere valutato il 4° aeromobile, creando un possibile disallineamento tra Capitolato (4 elicotteri richiesti) e Disciplinare (valutazione solo su 3).

Si chiede di chiarire se i criteri ID 4 e ID 37 debbano essere interpretati come riferiti a tutti e 4 gli aeromobili obbligatori, oppure se l'esclusione del 4° elicottero (Sorgono) sia voluta.

In caso contrario, si chiede di confermare che i testi debbano essere rettificati per garantire coerenza con il Capitolato e par condicio tra i concorrenti.

Risposta:

Si conferma che la valutazione tecnica relativa agli ID 4 e 37 verrà effettuata su 3 elicotteri, escludendo quello di Sorgono.

CHIARIMENTO N. 18

Domanda:

Paragrafo 18.1 - Valutazione dell'offerta tecnica – formula ID 4

Nel testo dell'ID 4 la formula usata per il criterio della anzianità degli aeromobili è indicata come $Va = (Ra - 96) / (Rmin - 96)$; nella legenda sottostante non viene definito il significato di Rmin e si riscontra una possibile incongruenza terminologica laddove viene menzionato Rmax come 'età media più bassa', con verosimile refuso rispetto a Rmin.

Si chiede cortesemente di:

- a. confermare/esplicitare la definizione di “Rmin” quale “età media più bassa” (in mesi) tra tutte le offerte;
- b. verificare la “coerenza formale” della formula e della legenda.

Risposta:

Trattasi di refuso, in quanto il riferimento a R_{max} deve intendersi come R_{min} . Si conferma che per R_{min} si intende l'età media più bassa, calcolata in mesi, degli aeromobili offerti.

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

CHIARIMENTO N. 19

Domanda:

Paragrafo 18.1 - Valutazione dell'offerta tecnica - formula ID 37

Il termine 'phase' non è definito (potrebbe riferirsi a pacchetti SB/MOD del costruttore o ad altro).

Si chiede la definizione vincolante di 'phase' con indicazione delle evidenze documentali ammesse.

Risposta:

Si specifica che con il termine Phase si intende l'aggiornamento all'avionica dell'elicottero che può essere denominata phase/step.

CHIARIMENTO N. 20

Domanda:

Capitolato speciale: Curricula del personale (Art. 11.2 e 11.4 Capitolato)

Il Capitolato richiede la presentazione dei CV (anche se anonimizzati) già in fase di offerta. Tale previsione, in una gara ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, deve essere valutata alla luce dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e concorrenza (artt. 30 e 71 D.Lgs. 36/2023).

La disponibilità anticipata di 26 piloti e 16 tecnici, con requisiti specifici, comporta un onere sproporzionato per gli operatori non incumbent, poiché implica contratti di lavoro e addestramento prima della stipula, senza garanzia di aggiudicazione.

Tale clausola rischia di limitare la concorrenza, favorendo l'operatore uscente che già dispone del personale, in violazione dell'art. 71, comma 2, che impone di evitare condizioni discriminatorie.

Inoltre, il Reg. (UE) 965/2012 (Part-OPS, ORO.FC.145 e AMC1 ORO.FC.145) stabilisce che l'addestramento HEMS è responsabilità dell'operatore prima dell'impiego operativo,

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

non in fase di gara. La norma non richiede che il personale sia già contrattualizzato al momento dell'offerta.

Si chiede di chiarire che i CV nominativi e completi siano richiesti solo prima dell'avvio del servizio, e non in fase di offerta, lasciando all'operatore l'onere di garantire la disponibilità entro la data di start-up, pena le conseguenze contrattuali. Questa soluzione è conforme ai principi di proporzionalità e tutela della concorrenza.

Risposta:

Così come definito nel paragrafo 11.2. Elenchi nominativi del personale di condotta si conferma che:

“.....Il personale che la Ditta Aggiudicataria vorrà dedicare al servizio d'elisoccorso oggetto della presente gara dovrà essere individuato tramite la presentazione dei “curricula vitae” del personale proposto:

- in modalità anonima (ma con un identificativo numerico di riferimento) al momento della presentazione dell'offerta;*
- incluso di nome e cognome (con il riferimento numerico al curriculum presentato al momento dell'offerta) entro 15 giorni successivi all'aggiudicazione) ...”*

CHIARIMENTO N. 21

Domanda:

Disponibilità della flotta (Art. 4 e 9 Capitolato)

Il Capitolato impone che l'operatore disponga già in offerta di 4 elicotteri titolari, con caratteristiche tecniche stringenti (Classe 1, Categoria A, IFR, NVIS, HHO, età max 8 anni).

Tale requisito, in un contesto di mercato HEMS, è oggettivamente irrealistico: i costruttori (Leonardo, Airbus, Bell) indicano tempi di consegna di 12-18 mesi per aeromobili nuovi, e anche per usati recenti occorrono procedure di importazione, revisione e certificazione ENAC/EASA.

L'art. 71 D.Lgs. 36/2023 impone che le condizioni di partecipazione siano proporzionate e non discriminatorie. Richiedere disponibilità immediata favorisce chi già opera nel servizio, limitando la concorrenza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

Si chiede di consentire la presentazione in offerta di un impegno vincolante alla fornitura (contratto preliminare, lettera del costruttore), lasciando la disponibilità fisica entro il termine tecnico di avvio del servizio. Questa soluzione è coerente con il principio di proporzionalità e con prassi di gare analoghe nazionali ed europee.

Risposta:

La disponibilità dei 4 aeromobili può essere dimostrata tramite "...locazione, leasing, anche finanziario, sublocazione, comodato d'uso, contratto preliminare, ecc." e può essere "anche subordinata alla effettiva aggiudicazione del servizio)". Ciò consente la dimostrazione delle disponibilità degli aeromobili anche con opzione d'acquisto, lettera del costruttore, ecc., purché gli aeromobili siano disponibili all'avvio del servizio entro 180 giorni dalla stipula del contratto per le tre basi ed entro 30 mesi dall'avvio del servizio presso le altre elibasi, per la base di Sorgono.

CHIARIMENTO N. 22

Domanda:

DISCIPLINARE DI GARA, 16 Offerta tecnica

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 16 del Disciplinare, lettera c), d), e) si chiede conferma che dovrà essere presentata documentazione attestante relativa ai soli tre elicotteri presso le basi di Olbia, Cagliari e Alghero.

Risposta:

Non si conferma. Si precisa che la documentazione di cui all'articolo 16 del Disciplinare, lettera c), d), e) dovrà essere presentata relativamente ai 4 elicotteri richiesti.

IL RUP

Franca Maria Piras